

COMUNE DI BORGOMASINO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Via Torino, n. 4 – 10031 BORGOMASINO

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AREA FINANZIARIA**

n. 74 del 27.10.2023 (N. settoriale 37)

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA FINANZIARIA

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27 febbraio 2023, esecutiva, ad oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2023/2025”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 14 marzo 2023, esecutiva, ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) - PER IL TRIENNIO 2023-2024-2025”;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATI:

- l'art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 59, comma 1, lettera p, D.Lgs. n. 446/1997;
- gli artt. 40, comma 3 e 40-bis, D.Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 18, 19 e 31, D.Lgs. n. 150/2009;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018, in particolare gli artt. 67, 68, 70, 56 quinquies e 56 sexies del C.C.N.L. 21.5.2018 e ss.mm.ii.;
- i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 13.10.2023, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “PERSONALE NON DIRIGENTE. FONDO RISORSE DECENTRATE PER L' ANNO 2023. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE E COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA. ”, con la quale sono stati forniti gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili, che si intende interamente richiamata;

PREMESSO che:

- il Comune ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto “Equilibrio di Bilancio” e il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto all’anno 2008

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell’art. 79 del CCNL 16.11.2022, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile del Servizio Personale;

RITENUTO, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l’anno 2023 in adeguamento all’art. 79 del CCNL 16.11.2022;

RICHIAMATO l’art. 33, co. 2, D.L. n. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto “Crescita”*) e in particolare la previsione contenuta nell’ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall’art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall’anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

CONSIDERATO che:

- l’art. 79, co. 1, CCNL 16.11.2022 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € 6.480,79;
- ai sensi dell’art. 67, co. 2, lett. b), CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € 197,34. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell’art. 67, co. 2, lett. a), CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019, per € 416,00. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell’art. 79, co. 1 lettera b del CCNL 16.11.2022 le risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente da un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l’incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

TENUTO CONTO che:

- il numero di dipendenti in servizio al 31.12.2021 è inferiore o uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, pertanto, in attuazione dell’art. 33, co. 2, D.L. n. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all’art. 23, co. 2 bis, D.Lgs. n. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018, l’Ente si impegna a modificare la presente costituzione del fondo nel caso di incremento o diminuzione del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;

- Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2022 ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2018, e adeguate alle disposizioni del D.L. n. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad € 7.679,49 di cui € 6.480,79 soggette ai vincoli;

PRESO ATTO che è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 79 comma 2 CCNL 16.11.2022 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017 e pertanto vengono stanziati:

- ai sensi dell'art. 79, co. 4, CCNL 21.5.2018, le risorse economiche derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari anno 1997 (esclusa la quota riferita alla dirigenza), per un importo pari ad € 830,90.
- Autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell' Art. 79, comma 5, del CCNL 16.11.2022 (recupero una tantum 2021 e 2022) dell' incremento di € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018, previsto dall'art. 79 comma 1, lettera b) del medesimo CCNL per € 676,00

Si precisa che gli importi, qualora non interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie di fondo ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell'Ente;

CONSIDERATO che:

- l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2023 risulta pari ad € 1.506,90 soggette ai vincoli;

VISTA la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9, co. 2bis, D.L. n. 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015;

CONSIDERATO che il D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

VISTA la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

TENUTO CONTO che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo del 2020, pari a € 0,00;

RICHIAMATO l'art. 1, co. 236, L. n. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

VISTO l'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017 il quale stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”;

TENUTO CONTO che nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e

pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo di € 0,00;

PERTANTO:

- l'importo del fondo complessivo 2023 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, risulta pari a € 10.063,93 di cui € 8.557,03 soggette al limite 2016;

VISTA la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67, co. 3, lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015), pari a € 7.679,49 e che lo stesso non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del D.L. n. 34/2019 e di quanto definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 e pertanto il totale del limite di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017 è confermato pari ad € 7.679,49;

VISTA la costituzione del fondo per l'anno 2023, per le risorse soggette al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67, co. 3, lett. c, CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67, co. 3, lett. c, CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67, co. 3, lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017, importi di cui all'art. 67, co. 2 lett.b, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente), che risulta pari a € 7.679,49;

PRESO ATTO che il fondo 2023 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. n. 75/2017) non deve essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016;

CONSIDERATO che:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017) per l'anno 2023 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 7.679,49;
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017) per l'anno 2023 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 10.063,93;

	ANNO 2016	ANNO 2023
Fondo stabile soggetto al limite	6.480,79	6.480,79
Fondo stabile non soggetto al limite		2.076,24
Fondo variabile soggetta al limite	1.198,70	1.506,90
Risorse fondo prima delle decurtazioni	7.679,49	10.063,93
Decurtazioni 2011/2014	0,00	0,00
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00	0,00
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE	7.679,49	10.063,93
Decurtazioni per rispetto 2016		0,00
RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI		8.557,03
Risorse stabili NON sottoposte al limite		1.506,90

TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE		10.063,93
--	--	------------------

DETERMINA

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

- di costituire il fondo risorse decentrate anno 2023, approvando l'allegato schema di costituzione;
- di applicare l'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
- di applicare l'art. 33, co 2, D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'art. 23, co. 2, D.Lgs 75/2017, come definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2021 rispetto ai presenti al 31.12.2018;
- di costituire il fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017 per un importo pari ad **10.063,93**;

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 27.10.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Antonella Giovanna PASQUALE

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D.L.GS. 267/2000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
--

In relazione al disposto dell'art 153 , comma 4 del D.L.GS 267/2000 **APPONE** il visto di regolarità contabile e **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa

Borgomasino, 27.10.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonella Giovanna PASQUALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maggio Sergio

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di affissione, come prescritto dall'art. 124 del D. lgs 267/2000.

Borgomasino,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Sergio Dott., MAGGIO